



Ordine Ingegneri della Provincia di Teramo
Corso Cerulli, 74 - 64100 TERAMO
Tel/Fax 0861 247688
Posta Elettronica info@ingegneriteramo.it



**Ordine Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori della Provincia di Teramo**
C.so De Michetti, 35 - 64100 TERAMO
Tel 0861 241856 - Fax 0861 246709
Posta Elettronica info@ordinearchitettiteramo.it

Prot. n° 1779 del 16/11/2010

Prot. n° 2124 del 16/11/2010

- **Alla Presidenza della Giunta Regionale**
- **Alla Presidenza del Consiglio Regionale**
- **All'Assessorato regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica**
- **All'Assessorato regionale all'Urbanistica e programmazione territoriale, Beni ambientali, Edilizia e Legale**
- **All'Assessorato regionale all'Istruzione, Sport e Turismo**
- **All'Assessorato regionale allo Sviluppo economico, Ricerca e innovazione**
- **All'Assessorato regionale all'Ambiente, Difesa del suolo, Attività estrattive e Protezione civile**
- **Alla Presidenza della Provincia di Teramo**
- **Alla Provincia Settore Genio Civile e Protezione Civile**
- **Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di Teramo**
- **Ai Sig. Presidenti delle Comunità Montane**
- **Al Presidente dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata**
- **Ai Responsabili/Dirigenti dei Settori Edilizia/Urbanistica/LL.PP dei Comuni della Provincia di Teramo**
- **Ai Responsabili/Dirigente degli Uffici Tecnici delle Comunità Montane**
- **Ai Membri delle Commissioni edilizie presso i Comuni della Provincia di Teramo**
- **Agli iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri**
- **Agli iscritti all'Albo professionale degli Architetti**

LORO SEDI

Geometri: competenze per progettazione e direzione di lavori con strutture in cemento armato.

L'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, in quanto soggetti con il fine istituzionale di tutela del profilo etico della professione e di salvaguardia dell'interesse pubblico e dei diritti dei cittadini, con la presente ricordano che la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19292 del 07.09.2009 ha nuovamente ribadito quale sia l'ambito delle competenze dei tecnici forniti di solo diploma di scuola media superiore (con riferimento specifico ai geometri) affermando esplicitamente che rientrano fra le attività di competenza dei tecnici diplomati la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, comunque, per la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità.

La stessa sentenza sottolinea che rientrano, invece, nella competenza esclusiva dell'ingegnere e dell'architetto, il calcolo e la progettazione strutturale degli edifici con struttura in cemento armato nonché la progettazione edilizia e architettonica di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato.

La corposa giurisprudenza di merito, nonché la pronuncia dei soggetti titolati, porta a concludere che sono di competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti:

- *la progettazione di fabbricati con struttura portante in cemento armato, anche se di modeste dimensioni;*
- *l'assunzione dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 D.Lgs.163/2006 (posto che il comma 5 richiede un titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare);*

- *l'assunzione di incarichi in commissioni di collaudo anche a dipendenti delle P.A. (posto che il comma 2 bis dell'art. 120 del D.Lgs.163/2006 richiede "elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo").*

La questione relativa ai limiti delle competenze dei tecnici non laureati, relativamente alla progettazione e direzione di lavori con strutture in cemento armato, pur non nuova, ha trovato recentemente una più chiara definizione ad opera della giurisprudenza grazie a numerose sentenze sia dei vari TAR che della Corte di Cassazione.

Per quanto sopra, in relazione alle attuali disposizioni e alla luce della recente **sentenza del TAR della Campania sezione di Salerno, nella sentenza 9772 del 28 giugno 2010**

" TAR della Campania, sezione di Salerno, nella sentenza 9772 del 28 giugno 2010 che ha dichiarato illegittimo il permesso di costruire assentito su un progetto redatto da un geometra, che prevedeva strutture in cemento armato", annullando il permesso di costruire rilasciato da un'amministrazione comunale per la realizzazione di una sopraelevazione di un fabbricato progettata da un geometra. In particolare, per la specifica importanza si rappresenta che il progetto prevedeva pilastri in cemento armato, in spregio all'artt. 16 e segg. del Regio Decreto n. 274 dell'11 febbraio 1929, che abilita i geometri solo a modeste costruzioni civili. Prima del rilascio di un titolo edilizio - spiegano i giudici - l'Autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, nel rispetto delle norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere, dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone. È dunque illegittimo - secondo il Tar - il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, a meno che non siano specificate e motivate le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista. Spetterebbe, in tal caso, al giudice amministrativo la valutazione dell'entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, anche se prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza del geometra. In sintesi ai fini dell'incolumità delle persone - affermano i giudici - l'Autorità Comunale è tenuta ad accertare che la progettazione sia stata affidata a tecnici competenti, coerentemente con quelle che sono le competenze di ingegneri, architetti e geometri, per cui è illegittimo il permesso di costruire assentito su un progetto redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato "

gli **Ordini degli Ingegneri e Architetti della Provincia di Teramo**, con l'obiettivo di esercitare un'azione preventiva diretta ad evitare i contenziosi e al fine di fornire utile informazione,

INVITANO

le Amministrazioni e gli Uffici Tecnici Comunali, Provinciali, Regionali e delle Comunità Montane a segnalare ai committenti la non competenza professionale dei tecnici diplomati per gli interventi proposti qualora venga rilevato, dopo una rigorosa valutazione di tutti i progetti redatti da tecnici diplomati, il superamento dei limiti di competenza come delineati dalla normativa vigente e meglio precisati dalla giurisprudenza, respingendo quindi per tali motivi le relative richieste di permessi di costruire/D.I.A./S.C.I.A./Incarichi di RP, nonché ad esercitare essi stessi un controllo, secondo le normative di seguito indicate, sui progetti presentati.

Detta valutazione dovrà essere eseguita alla luce della *ratio legis* della normativa di carattere imperativo vigente, che è quella di "garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone".

In effetti la legittimità dei titoli edilizi e delle procedure Amministrative devono sempre essere valutate con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione e che, sotto questo punto di vista, deve sempre essere verificato da parte delle Pubbliche Amministrazioni il corretto riparto delle competenze tra le diverse categorie di professionisti tecnici.

Al fine di rafforzare e validare quanto sopra si riportano i seguenti riferimenti :

- **L'art. 16, lett. m) del R.D. 11.2.1929 n. 274** abilita i geometri alla progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia solo per le costruzioni rurali, gli edifici per uso delle industrie agricole di limitata importanza e le "modeste costruzioni civili".
- Il medesimo articolo, alla **lettera l)** consente ai predetti professionisti "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento

armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone".

- L'**art. 2 della legge 5.11.1971 n. 1086** ("Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica") stabiliva che "la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze" e che "l'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".
- Le disposizioni dell'art. 2 citato sono ora trasfuse nei **commi 2 e 3 dell'art. 64 del DPR 6.6.2001 n. 380** (T.U. dell'Edilizia);
- (**Cass. 8246/07**), ha più volte ribadito i seguenti principi: "Il geometra può occuparsi della progettazione, computo statico, e direzione dei lavori di costruzione, in cui vengano impiegate strutture in cemento armato, solamente con riferimento a piccole costruzioni annesse a fabbricati rurali, oppure riguardanti le imprese di trasformazione in agricoltura, e vigilare sull'esecuzione dei lavori relativi, oppure in ordine a costruzioni civili di carattere modesto, sempre che queste ultime però non comportino l'utilizzazione di elementi in cemento armato. In proposito va precisato che a norma del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali ". "La previsione, contenuta nella L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2, della progettazione e della direzione dei lavori per opere in cemento armato, anche da parte dei geometri, non ha comportato l'ampliamento della competenza di questi ultimi, in quanto nella stessa disposizione di legge è testualmente detto che, per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali edili), la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori è ammessa "nei limiti delle rispettive competenze", il che significa che la determinazione della competenza va fatta in base alla normativa preesistente che, per quanto riguarda i geometri, è quella contenuta nel R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, integrato dalla L. 2 marzo 1949, n. 144, artt. 56 e 57, dalla quale si evince - come si è osservato - che la progettazione per opere in cemento armato da parte di tali professionisti è limitata alle "piccole costruzioni accessorie di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone".
- **Cass. 17028/06** precisa: "La progettazione e direzione di opera da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime. In particolare, a rendere illegittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità"
- **Cass. 12193/07** precisa: "E' nullo il contratto tra un geometra e il committente avente a oggetto la progettazione e la direzione di opere in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti. In tal caso, il professionista non ha titolo ad alcun compenso, non essendo consentito di enucleare e distinguere, con riferimento a un progetto generale di una costruzione da destinare a civile abitazione redatto da un geometra, privo di competenza al riguardo, e che abbia assunto la direzione dei lavori, un'autonoma attività, per le parti di tali lavori inerenti a opere in cemento armato, riconducibile a un ingegnere o a un architetto. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone".

Gli assunti , di cui sopra, sono stati confermati più volte sia della stessa **Cassazione civile** che dai **giudici amministrativi**: Cass. 12193/07; Cass. 27441/06; Cass. 17028 /06; Cass. 7778/05; Cass. 3021/05; Cass. 5961/04; Cass. 15327/00 Cass. 2861/97; Cass. 10365/97; Cass. 5891/95; Cons. di Stato 6572/04; Cons. Stato Sez. V, 25/99, T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 4.12.2006 n. 3966.

Ugualmente anche la **Cassazione penale** in più occasioni ha sottolineato che "i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: [...]. La lettera della legge non può lasciar dubbi al riguardo, considerato che l'unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato" (così in motivazione Cass. pen. sez. III, 6.11.2000 n. 11287; conf. Cass. pen. sez. III, 16.10.1996-n. 10125, Cass. pen. sez. VI, 10.10.1995, n. 1147).

Inoltre è stato ulteriormente chiarito che **spetta alle amministrazioni interessate**, prima di rilasciare un permesso di costruire/D.I.A./S.C.I.A., verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e, in particolare - in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento costruttivo progettato, nonché alla differente competenza -, se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata, sia per **assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente** "ex lege" sia per la salvaguardia dell'economia nazionale e della pubblica e privata incolumità (così Cons. Stato Sez. V 83/99).

Le violazioni delle disposizioni di carattere imperativo sulle competenze professionali, così come meglio delimitate anche ad opera delle giurisprudenze, comportano come conseguenza, oltre alla nullità del contratto d'opera professionale di affidamento al tecnico diplomato della progettazione delle opere e ad implicazioni di carattere penale in relazione al reato di esercizio abusivo della professione, la **illegittimità delle concessioni o permessi a costruire** basate su progetti redatti da geometri anche nel caso in cui, come risulta alla giurisprudenza della Cassazione citata, la concreta esecuzione del progetto avvenga ad opera di un soggetto abilitato o con la sua collaborazione.

Per completezza si ricorda, infine, che la Suprema Corte ha censurato come illegittime tutte quelle prassi dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "subappalto" di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa come ad esempio la progettazione strutturale) a professionisti con un livello di competenze superiore.

Non vieta, invece, forme di sinergia fra professionisti anche di diversa formazione e livello di competenza, sempre a condizione che il professionista in possesso del titolo accademico più elevato assuma il coordinamento e la direzione dell'attività progettuale nonché la responsabilità con la sottoscrizione dell'intero progetto.

Si fa presente che, in caso di mancato rispetto dei principi sopra evidenziati, gli Ordini Provinciali competenti saranno costretti ad esperire, presso le sedi deputate, tutte le azioni necessarie a tutela dei valori della professione di architetto e di ingegnere nonché dei diritti e delle aspettative dei professionisti rappresentati.

Si confida che quanto sopra sarà tenuto nella debita considerazione, anche al fine di evitare situazioni spiacevoli e inutili contenziosi.

Gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti aderenti alle rispettive Federazioni restano a disposizione per qualsiasi informazione o supporto.

Teramo, 16/11/2010

Distinti saluti.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo
Ing. Alfonso Marcozzi

Il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Teramo
Arch. Giustino Vallese

